

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE

emessa in data 20.08.2024

N. 149/p/24

Oggetto: Procedimento R.G. n. 231/2023 avanti alla Corte d'Appello di Trieste. Nomina consulente tecnico di parte (CTP) dott. ing. Stefano Bongiovanni.

IL PRESIDENTE

PREMESSO che con D.P.Reg. 0204/Pres.dd. 22.10.2014 pubblicato sul BUR n. 45 dd.05.11.2014, in attuazione dell'art. 2 ter L.R. 28/02 è stato costituito il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana;

PRESO ATTO che;

- con delibera presidenziale n. 16/p/14 dd. 03/03/2014, il Consorzio Ledra Tagliamento approvava il contratto di Energy Performance, stipulato fra la società Enel Energia S.p.A. e CEA Consorzio Energia Acque, per la fornitura di servizi di efficienza energetica sugli impianti denominati "Dignano" e "Nogaredo", ubicati in località Cisterna, Udine, e gestiti dal Consorzio di Bonifica Ledra Tagliamento.
- Il contratto prevedeva la prestazione, da parte di Enel Energia, di un servizio volto a garantire il miglioramento dell'efficienza energetica dei suddetti impianti attraverso l'esecuzione di interventi tecnici e l'installazione di un sistema di misurazione dei consumi di energia elettrica in grado di elaborare statistiche e report.
- Enel Energia si impegnavano ad inviare al Consorzio, con cadenza almeno mensile, i dati dei consumi elettrici registrati mentre il Consorzio Ledra Tagliamento si impegnavano a misurare e a comunicare ad Enel Energia i volumi dell'acqua movimentata; dati necessari alla certificazione della riduzione dei consumi di energia elettrica a parità di utilizzo dell'impianto.
- per la prestazione del servizio oggetto del contratto EPC, che prevedeva l'installazione di un inverter, Enel Energia aveva diritto a percepire un corrispettivo fisso mensile pari ad € 1.150,00 + IVA 22% per la durata di 6 anni a partire dalla data di inizio delle misurazioni;
- con molteplici PEC, inviate a partire dall'anno 2016, l'avv. Mischi, legale incaricato dal CEA, comunicava ad Enel Energia che il Consorzio di bonifica Pianura Friulana, visto il permanere dell'inadempimento di Enel riguardo alla comunicazione delle misure, avrebbe sospeso ogni pagamento del canone mensile relativo agli interventi realizzati;
- in data 19.12.2018 con atto del notaio Claudio Cerini (Repertorio 229.006 Raccolta 73.890) ENEL ENERGIA S.p.A. ha ceduto a Banca Farmafactoring S.p.A tutti i crediti vantati nei confronti del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana e relativi al contestato contratto di Energy Performance, stipulato fra la società Enel Energia S.p.A. e CEA Consorzio Energia Acque;
- sono pervenuti al Consorzio di Bonifica Pianura Friulana due atti di citazione da parte di Banca Farmafactoring S.p.A. (acquisiti al protocollo consortile con n. 5368/2020 dd. 31-07-2020 e n. 5511/2020 dd. 06-08-2020) relativi al pagamento di crediti da fatture emesse da "Enel Energia" S.p.A. per la fornitura di energia elettrica ed altri servizi erogati in favore del Consorzio di cui Banca Farmafactoring S.p.A. è divenuta titolare in virtù del contratto di cessione pro soluto dd. 19.12.2018;
- con Provvedimento N. 383/d/20 dd.15.10.2020, integrato con Provvedimento n. 100 dd. 17.03.2021, è stato affidato incarico all' avv. Enrico Bulfone e all'avv. Anna Bulfone per il servizio di difesa legale in giudizio per i due atti di citazione ricevuti da Banca Farmafactoring, cessionaria di tutti i crediti vantati da Enel Energia S.p.A. nei confronti del Consorzio di

- Bonifica Pianura Friulana in virtù del contratto di cessione pro soluto dd. 19.12.2018 - Repertorio 229.006 Raccolta 73.890 notaio Claudio Cerini;
- con Sentenza n. 633/2022 pubbl. il 23/06/2022 (RG n. 2891/2020 Repert. n. 1258/2022 del 24/06/2022) il Tribunale Ordinario di Udine ha:
 - 1) condannato il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana al pagamento in favore dell'attrice BFF Bank s.p.a. delle seguenti somme: -€ 57.761,96, da aumentare per gli interessi moratori al tasso di cui all'art. 5 del D.L.vo n. 231/2002, dalla scadenza delle singole fatture sino al saldo, nonché per gli interessi anatocistici calcolati al medesimo tasso sugli interessi moratori che, alla data della notifica delle citazioni, erano scaduti da più di sei mesi, a decorrere dalle date delle domande giudiziali sino al saldo; -€ 2.520,00;
 - 2) rigettato tutte le domande proposte dal Consorzio Bonifica Pianura Friulana e fatte proprie dal chiamato Consorzio Energia Acque;
 - 3) condannato il Consorzio Bonifica Pianura Friulana e il Consorzio Energia Acque, in solido tra loro, a rifondere le spese processuali a BFF Bank s.p.a. e ad Enel Energia s.p.a., che liquida, in favore della prima, in € 1.036,00 per esborsi e in € 4.000,00 per compensi, in favore della seconda in € 4.000,00 per compensi, oltre al rimborso forfetario spese generali del 15%, al CPA e all'IVA, se dovuta in quanto costo effettivo.
 - con provvedimento n. 563/d/22 dd. 29.11.2022 si è deliberato la costituzione in giudizio nel ricorso in appello avverso la Sentenza n. 633/2022 pubbl. il 23/06/2022 (RG n. 2891/2020 Repert. n. 1258/2022 del 24/06/2022) del Tribunale Ordinario di Udine conferendo mandato agli avv. Enrico ed Anna Bulfone, in continuità con il provvedimento di incarico n.383/d/20 e 100/d/21;
 - con Ordinanza dd. 07.05.2024 la Corte di appello di Trieste- Sezione Civile ha ammesso la richiesta di consulenza tecnica nel giudizio di appello promosso da Consorzio di bonifica Pianura Friulana avverso la sentenza del Tribunale di Udine n. 633/2022 pubblicata in data 23 giugno 2022, nominando C.T.U. l'ing. Antonio Montineri, consulenza tecnica diretta alla quantificazione della penale prevista dall'art. 14 del contratto inter partes per l'ipotesi in cui il consumo di energia elettrica del servizio di pompaggio sia stato superiore all'obiettivo di consumo energetico relativo all'anno di servizio, con rinvio della causa al 10 settembre 2024;

VERIFICATO che il Consorzio di bonifica Pianura Friulana è quindi tenuto a nominare a sua volta un consulente di parte (CTP) al quale affidare, sotto il profilo tecnico, l'incarico di affiancare il CTU nelle operazioni peritali, che possa esaminare tutti gli atti e la documentazione a disposizione e partecipare agli incontri che saranno di volta in volta organizzati dal CTU;

RILEVATO che esistono all'interno della struttura tecnica dell'Ente professionalità specifiche utilizzabili all'assunzione dell'incarico di CTP nel giudizio in oggetto, e che la mancata nomina di tale figura professionale potrebbe determinare risultati negativi per l'Ente con effetti soprattutto in termini economici, considerata la peculiarità del procedimento in questione;

RITENUTO pertanto necessario procedere con la nomina di un CTP interno in favore di un soggetto dotato di adeguata professionalità, affinché partecipi nell'interesse del Consorzio alle operazioni peritali suddette;

VALUTATO che il dott. ing. Stefano Bongiovanni ha maturato solide esperienze professionali, anche inerenti ad operazioni peritali analoghe, che ne dimostrano la competenza e l'affidabilità;

EVIDENZIATO che le prestazioni hanno per oggetto l'assistenza al Consorzio nell'ambito della consulenza tecnica di parte, consistenti nel dettaglio nelle seguenti attività:

- studio della documentazione e degli atti;
- incontri con i tecnici del Consorzio di bonifica Pianura Friulana;
- partecipazione alle operazioni peritali secondo la durata, i tempi, e le modalità stabilite dal Giudice e dal CTU;

- eventuali accessi presso pubblici uffici;
- studio della relazione del CTU e delle relazioni delle controparti, quando richiesto, e attività connesse alla collaborazione col legale e la parte per la formulazione di eventuali osservazioni alla relazione del CTU;

SENTITA la disponibilità dell'ing. Stefano Bongiovanni a svolgere l'attività di CTP nella vertenza in argomento e accertata altresì l'assenza di conflitto di interesse tra il medesimo dipendente e le controparti in causa;

DATO ATTO che l'attività di CTP dell'ingegnere Stefano Bongiovanni non comporta oneri di spesa gravanti sul bilancio consortile e che l'attività espletata dall'ingegnere Stefano Bongiovanni nell'incarico di che trattasi risulta ricompresa nei compiti e doveri di ufficio dello stesso;

CONSIDERATO che l'attività di consulente tecnico di parte del processo, come delineata negli artt. 61, 62, 87 e 194 del C.P.C. consiste in attività latamente processuale relativa agli aspetti tecnici della causa;

RAVVISATA l'urgenza del presente provvedimento in quanto la discussione della causa è stata rinviata al 10 settembre 2024 e le operazioni peritali del CTU sono di imminente avvio;

RITENUTO, pertanto, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo;

VISTO l'art. 22 – 4° comma L.R. 28/02;

VISTI gli artt. 14 comma 3 lett. x) e 17 comma 2 lett. j) dello Statuto consortile,

con i poteri della Deputazione amministrativa,

DELIBERA

- di nominare, quale CTP del Consorzio di bonifica Pianura Friulana nel procedimento RG n. 2891/2020 Repert. n. 1258/2022 del 24/06/2022 avanti alla Corte d'Appello di Trieste, il dr. Ing, Stefano Bongiovanni, nato a Udine, il 21/01/1976, C.F.: BNGSFN76A21L483, iscritto all'Ordine degli ingegneri della provincia di Udine al nr. 2167 Sez. A, con recapito presso la sede del Consorzio di bonifica Pianura Friulana in Udine, Viale Europa Unita n.141 (CAP:33100), Tel. 0432 275351 email: s.bongiovanni@bonificafriulana.it PEC: info@pec.bonificafriulana.it autorizzandolo a compiere le attività tecniche richieste inerenti e conseguenti a tale nomina, stante imminenza dell'inizio delle operazioni peritali;
- di dare atto che la nomina suddetta non comporta alcun onere di spesa a carico del Bilancio dell'Ente e che l'attività espletata dall'ingegnere Stefano Bongiovanni nell'incarico di che trattasi risulta ricompresa nei compiti e doveri di ufficio dello stesso.
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo per le motivate ragioni d'urgenza espresse in premessa;
- di sottoporre la presente delibera alla ratifica della Deputazione Amministrativa nella sua riunione immediatamente successiva.

IL SEGRETARIO
f.to Armando Di Nardo

IL PRESIDENTE
f.to Rosanna Clocchiatti

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONI

L'IMPIEGATO RESPONSABILE ATTESTA

ai sensi e per gli effetti del Regolamento recante criteri e modalità per la pubblicazione degli atti dei Consorzi di bonifica della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'art. 22 co.1 della L.R. 28/2002 (Decreto Presidente Regione Friuli Venezia Giulia n.165/2016 dd.06/09/2016 pubblicato sul BUR n.38 dd.21.09.2016)

CHE la presente deliberazione:

- ❑ è stata affissa all'Albo consortile il 21/08/2024 in copia integrale o con le modalità di cui all'art. 5, 3° e 4° comma del Regolamento;
- ❑ è stata affissa all'Albo consortile ilcon le modalità di cui all'art. 5, 2° comma del Regolamento;
- ❑ è rimasta affissa all'Albo consortile per sette gg. consecutivi fino al 28/08/2024;
- ❑ è stata trasmessa, con lettera prot. n. in data alla Direzione centrale attività produttive commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali per il controllo preventivo di legittimità ai sensi degli artt. 22 e 23 L.R. 28/02 in quanto provvedimento rientrante fra quelli sottoindicati e previsti all'art. 23 – 1° comma
 - a) i bilanci preventivi e le relative variazioni;
 - b) il conto consuntivo;
 - c) lo statuto consortile;
 - d) i provvedimenti con cui viene disposta la partecipazione, l'acquisizione o la costituzione di società esterne;

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

(dr. Armando Di Nardo)

ESECUTIVITA'

IL SEGRETARIO ATTESTA

ai sensi e per gli effetti del Regolamento recante criteri e modalità per la pubblicazione degli atti dei Consorzi di bonifica della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'art. 22 co.1 della L.R. 28/2002 (Decreto Presidente Regione Friuli Venezia Giulia n.165/2016 dd.06/09/2016 pubblicato sul BUR n.38 dd.21.09.2016)

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 20/08/2024

- ❑ per avvenuta pubblicazione non rientrando la stessa fra quelle soggette a controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'art. 22 – 2° comma L.R. 28/02;
- ❑ per decorrenza dei termini previsti dall'art. 23 – 2° comma lett. a) L.R. 28/02 senza che la Giunta Regionale ne abbia disposto l'annullamento;
- ❑ per approvazione della Giunta Regionale delle legittimità dell'atto disposta con provvedimento n. del così come disposto dall'art. 23 – 2° comma L.R. 28/02;

CHE la presente deliberazione è stata annullata dalla Direzione centrale attività produttive commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali con nota del pervenuta al Consorzio il

IL SEGRETARIO

(dr. Armando Di Nardo)